

Statuto dell'associazione: "ALUMNI LICEO FERRARIS VARESE"

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'associazione senza personalità giuridica denominata "Alumni Liceo Ferraris Varese". Essa ha sede presso il Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" in Varese, via Sorrisole, 6 - CAP 21100.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica e ha come scopo:

- a) promuovere e implementare, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative di sostegno agli studi ed alle attività ritenute valide per gli attuali studenti anche mediante l'istituzione e l'attribuzione di premi, borse di studio, sovvenzioni, promozione di tirocini e simili;
- b) promuovere attività che favoriscano l'incontro ed il confronto costruttivo tra ex alunni, alunni, docenti e dirigenti del Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" di Varese, con lo scopo di creare una rete di relazione e il confronto costruttivo tra le parti;
- c) supportare il Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" di Varese mediante la raccolta di quote associative annuali e donazioni da parte dei soci, che potranno essere destinate ad iniziative a favore dell'istituto stesso, quali opere di manutenzione, acquisto di mezzi o strumenti ad uso didattico, supporto a iniziative culturali, didattiche o sportive dell'istituto ed altre;
- d) organizzare incontri di orientamento professionale, lezioni magistrali, eventi culturali rivolti alla crescita dei giovani, siano essi studenti o ex studenti, facendo leva specialmente sulle esperienze degli ex alunni dell'Istituto.

Art. 3 – SOCI

Possono essere Soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e che ne facciano domanda scritta. Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di non accettare la richiesta o escludere un associato nel caso in cui ostino gravi motivi. Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria ma impegna tutti gli iscritti al rispetto dello scopo dell'Associazione e delle risoluzioni assunte dai propri organi rappresentativi, secondo le disposizioni del presente statuto.

La qualità di socio è personale e non trasferibile. I soci non hanno alcun diritto sul Fondo Comune di cui al successivo art. 10 e conseguentemente non possono avanzare alcuna pretesa in caso di recesso, morte o esclusione.

I soci dell'Associazione saranno suddivisi tra le seguenti categorie:

- "Soci Ordinari": sono tutti i soci che siano ex alunni che abbiano frequentato almeno un anno del Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" di Varese, docenti ed ex docenti, il preside attuale e quello non più in carica;
- "Soci Giovani": sono tutti i soci che siano attuali alunni dell'Istituto ex alunni almeno per un anno, di età compresa tra i 18 e i 26 anni.
- "Soci Esterni": sono gli amici ed i benefattori dell'Istituto, che vogliano dare un valido apporto al suo sviluppo, previa ammissione da parte del Consiglio direttivo.

Il preside in carica è socio ordinario di diritto esente da sottoscrizione.

Art. 4 – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Sono istituite le seguenti quote:



- Ai "Soci Ordinari" e ai "Soci Esterni" è richiesta la sottoscrizione annuale di una quota associativa stabilita all'inizio dell'anno dal Consiglio Direttivo, ad esclusione del Preside in carica socio di diritto
- I "Soci Giovani" sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Sono ben accette donazioni alla Associazione da parte dei soci.

I fondi risultanti dalla raccolta delle quote associative dovranno essere utilizzati unicamente per gli scopi espressi all'articolo 2 nonché per la copertura dei costi minimi di gestione dell'Associazione.

La quota associativa dovrà essere corrisposta entro il 31/1 di ogni anno ed avrà valore fino al 31/12 dell'anno in corso.

La quota da parte di nuovi associati dovrà essere corrisposta entro 1 mese dalla accettazione della richiesta di associazione e sarà pregiudiziale all'associazione. La quota avrà valore fino al 31/12 dell'anno in corso, qualsiasi sia il momento della sua sottoscrizione.

Art. 5 – PRINCIPI DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In considerazione degli scopi dell'Associazione indicati all'articolo 2, sarà obiettivo primario ridurre al minimo i costi e la burocrazia di gestione dell'Associazione stessa. Per tale ragione, si stabilisce che:

- la gestione contabile e patrimoniale dovrà essere snella e trasparente;
- non saranno utilizzati fondi per attività ricreative ed associative rivolte ai soci, quali cene, assemblee ed altri eventi;
- saranno utilizzati i nuovi media il più possibile per la comunicazione e per gli adempimenti amministrativi, quali assemblee e consigli.
- le attività professionali necessarie all'Associazione saranno - quando possibile – prestate dai soci, in forma gratuita.

Art. 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi necessari dell'Associazione: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo; il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; il Segretario; il Tesoriere.

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno l'Associazione sono di tipo volontario e gratuito, senza alcun diritto al rimborso spese.

Art. 5 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale è composta di tutti i soci.

Il diritto di voto spetta a tutti i soci purché in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta incarichi direttivi. Ciascun socio potrà rappresentare sino al massimo di cinque soci.

Compiti e attribuzioni dell'Assemblea sono:

- 1) approvare il rendiconto annuale redatto dal Presidente, Segretario e Tesoriere i quali relazioneranno anche sull'andamento dell'Associazione;
- 2) individuare e determinare le iniziative e il programma di attività di ciascun esercizio, indicando eventualmente chi dovrà portare a termine gli incarichi;
- 3) istituire gli organi ulteriori eventuali;
- 4) deliberare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed elegerne i componenti;
- 5) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, ivi compreso l'aumento delle quote associative.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo reputi opportuno e almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea generale può essere convocata altresì su richiesta di almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante posta ordinaria o elettronica o a mezzo di pubblicazione su apposita pagina del sito internet o telefonicamente o via fax o mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da altro Consigliere delegato dal Presidente. In caso di assenza dei predetti, l'Assemblea nominerà fra i presenti chi fungerà da Presidente.

In ordine alla validità di costituzione dell'Assemblea generale ed alle maggioranze richieste per le sue deliberazioni si applica l'art. 21 del codice civile.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e, soltanto per le nomine delle cariche sociali, a scrutinio segreto. Le modalità di votazione verranno stabilite dal Presidente dell'Assemblea, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi anche attraverso videoconferenza, audioconferenza e altri mezzi che l'innovazione tecnologica rende disponibili secondo quanto di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato in sede di convocazione.

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e delibera su tutte le materie concernenti la gestione dell'Associazione.

Il Dirigente scolastico pro tempore del Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" di Varese è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri che, compreso il membro di diritto, comunque non deve essere inferiore a cinque e non superiore a undici secondo la deliberazione dell'Assemblea.

I componenti il Consiglio Direttivo possono essere eletti soltanto tra i soci con diritto di voto.

Esso dura in carica un triennio e comunque fino all'approvazione del rendiconto annuale. I membri sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni di un membro o di altra causa di cessazione della carica, subentra il primo dei non eletti, il quale resta in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per deliberare sull'eventuale espulsione di soci per gravi motivi e per predisporre il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

Il Consiglio direttivo può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno tre suoi componenti.

Il Consiglio direttivo approva con la maggioranza dei presenti.

Art. 7 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, interviene il Vice presidente.

Art. 8 – IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo ed è incaricato della stesura dei verbali del Consiglio, della tenuta amministrativa dei registri e degli archivi; cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Tesoriere, le domande di iscrizione dell'Associazione e il Registro dei Soci.

Art. 9 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Segretario, la contabilità dell'Associazione e coordinandosi con il Segretario cura di incassare le quote sociali e di verificare la regolarità dei versamenti dei soci.



Il Tesoriere predisporre il rendiconto e il bilancio annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo che lo dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 10 – IL FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai soci e da eventuali donazioni, lasciti e altre entrate.

Il fondo comune non utilizzato al termine del singolo anno sociale sarà riportato quale avanzo all'anno successivo.

Si applica la norma dell'art. 37 del codice civile *[gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso]*.

Art. 11 – RECESSO

È garantito il diritto di recesso dei soci, salvo quanto previsto all'articolo precedente.

Art. 12 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO

All'assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto al Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" Varese.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni previste dal codice civile in materia.

